

La vita del malato di cancro può essere aiutata dalle cure mediche, ma può anche essere facilitata da una serie di provvedimenti, aiuti e sostegni concreti nel campo sanitario, in quello assistenziale, del lavoro, previdenziale, fiscale. La materia è complessa: l'Associazione Italiana Malati di Cancro, parenti e amici (AIMaC) fornisce un utile servizio elencando nel libretto "I diritti del malato di cancro"* le agevolazioni previste in Italia. Ne abbiamo fatto una sintesi per permettere al paziente di avere un primo elemento indicativo della materia.



I diritti del malato di cancro



Livio Sposito
Giornalista
Capo Redattore
Rivista "Europa Uomo"

La salute: rapporto con i medici ed esenzioni

Il primo diritto del malato è di sapere – se lo vuole – che malattia gli è stata diagnosticata e quali accertamenti ed esami sono richiesti. I termini tecnici devono essere "tradotti", ove possibile, in modo che il paziente possa capire di che cosa si tratta. Inoltre deve sapere quali cure può fare con i pro e i contro, quali sono gli effetti collaterali della terapia e come affrontarli.

Dovrà essergli spiegato che può ottenere un sostegno socio-assistenziale e psicologico e avere indicazioni sull'opportunità o meno di cure non convenzionali. Potrà chiedere che le indicazioni sul suo stato di salute, o la sua cartella clinica (che contiene i referti degli esami e delle analisi, il piano terapeutico e il diario giornaliero) siano condivise con altre persone, compreso il medico di fiducia.

Dovranno essergli comunicati i nomi dello specialista e dei collaboratori che lo prendono in cura e i nomi delle persone cui rivolgersi di notte o nei giorni festivi in caso di necessità.

L'esenzione dal Ticket è prevista a due livelli:

- se reca il **codice 48** si ha diritto a ricevere gratis prestazioni mediche e sanitarie e i farmaci indicati per il tipo di tumore che è stato diagnosticato;
- se reca il **codice C01** dà diritto a prestazioni mediche e sanitarie e ai farmaci per qualsiasi patologia correlata.

La domanda di esenzione deve essere presentata alla ASL territorialmente competente presentando tessera sanitaria, codice fiscale, documentazione medica che attesti la malattia o il verbale ASL/INPS da cui risulti un'invalidità civile al 100%.



Protesi

Sono fornite gratuitamente dal Servizio sanitario alle persone con invalidità superiore al 33% anche se in attesa del riconoscimento dell'invalidità. Bisogna rivolgersi all'ASL di competenza.

L'aiuto a chi non ha mezzi propri di sostentamento

Benefici sociali e economici sono previsti in base al grado di invalidità riconosciuta dall'INPS (cui va rivolta la domanda) e al reddito:

- **per l'invalidità civile del 100%** una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto a una pensione di inabilità (13 mensilità di € 279,19) con un limite di reddito annuo personale massimo di € 16.449,85 e all'esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie.
- **per l'invalidità civile pari o superiore al 74%** la persona in età lavorativa ha diritto all'assegno di invalidità (13 mensilità di € 279,19) se il reddito personale non supera € 4.795,57 l'anno.

In ambito lavorativo viene consentita, secondo l'handicap riconosciuto, la concessione di permessi e congedi per conciliare le cure con l'attività lavorativa.

Indennità di accompagnamento. Se viene riconosciuta un'invalidità da malattia totale e permanente del 100% e il malato non è più autonomo nelle normali attività è possibile chiedere l'indennità di accompagnamento. La domanda va presentata all'INPS. L'importo non è vincolato da limiti di reddito ed è pari a € 504,07 mensili per 12 mensilità.

Indennità di frequenza (per i giovani). È riconosciuta a minori con patologie tumorali iscritti a scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), centri terapeutici, di riabilitazione, o di formazione o addestramento professionale. La domanda va presentata all'INPS per via telematica, e l'indennità cessa al compimento dei 18 anni, quando bisogna presentare una nuova domanda per l'indennità civile. L'importo è erogato per la durata delle cure o la frequenza del corso fino a un massimo di 12

mesi ed è pari a € 279,19 mensili per un reddito annuo personale non superiore a € 4.795,57.

La previdenza

L'assegno ordinario di invalidità: è concesso ai lavoratori iscritti all'INPS affetti da infermità tale da ridurre la capacità lavorativa confacente alle sue attitudini a meno di un terzo.

- Devono essere iscritti da almeno 5 anni all'INPS.
- Devono aver pagato i contributi per almeno 5 anni anche non continuativi (260 contributi settimanali) di cui almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda dell'assegno di invalidità.
- L'assegno è compatibile con l'attività di lavoro dipendente o autonomo e all'età pensionabile si trasforma in pensione di vecchiaia, se si è ancora assicurati e si hanno versato i contributi.
- L'assegno ha validità triennale e può essere confermato tre volte consecutive dopodiché diventa definitivo.

Agevolazioni sul lavoro

In caso di accertamento di un certo grado di invalidità o dello stato di Handicap in condizioni di gravità o quando esistono i requisiti previsti per legge per il lavoro dei disabili, si ha diritto ad alcune agevolazioni. In questi casi è consigliabile che il lavoratore malato di cancro presenti un'unica domanda all'Inps per il riconoscimento dell'invalidità e di handicap grave e per l'accertamento della disabilità. Esistono anche i casi di tumori professionali, come per esempio per il mesotelioma. In questo caso il lavoratore deve rivolgersi all'INAIL per l'accertamento della natura professionale della malattia.

Collocamento del lavoro

- Se il malato non ha ancora un lavoro, la disabilità riconosciuta dalla commissione medica dell'ASL gli permetterà (con invalidità dal 46% al 100%) di essere iscritto nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. La quota di riserva può comprendere anche i lavoratori diventati disabili dopo l'assunzione purché la riduzione della capacità lavorativa sia pari o superiore al 60% sempre che l'inabilità non sia dovuta al mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro accertato in sede giurisdizionale.
- Il rapporto di lavoro del disabile può essere risolto ove sia accertata l'impossibilità definitiva di adibire il lavoratore a un impiego nell'azienda confacente al suo stato di salute.
- Il disabile licenziato per riduzione del personale o per altro giustificato motivo oggettivo può essere reintegrato se l'azienda impiegava un numero di disabili inferiore a quello previsto dalla legge.

Precedenza nei concorsi e trasferimenti

- Nei concorsi pubblici il vincitore con invalidità superiore al 67% ha diritto

di precedenza nella scelta della sede di lavoro.

- La precedenza è prevista anche nella scelta della sede di trasferimento
- Il lavoratore sia pubblico che privato con handicap grave riconosciuto ha diritto ad essere trasferito (lo stesso vale per il familiare che lo assiste) alla sede di lavoro più vicina possibile al suo domicilio. Il trasferimento in ogni caso deve avvenire col suo consenso.

Le mansioni lavorative

Il lavoratore malato riconosciuto disabile ha diritto ad essere assegnato a mansioni adeguate alla sua capacità lavorativa. Il datore di lavoro può risolvere il rapporto di impiego nel caso non possa essere assegnato a mansioni confacenti al suo stato di salute. Un'apposita commissione operante presso l'ASL può verificare la compatibilità tra l'attività svolta e le condizioni di salute.

Turni di notte. Il lavoratore malato può chiedere di non essere assegnato a turni di notte presentando al datore di lavoro la certificazione rilasciata dal medico o da una struttura sanitaria. Se già addetto a lavoro notturno può chiedere di esserne esentato. Il lavoratore che ha a carico una persona disabile con handicap grave ha diritto a essere esentato dal lavoro notturno.

Lavoro a tempo parziale. Il lavoratore malato di cancro che continua a lavorare può usufruire di facilitazioni per conciliare il lavoro con i tempi di cura. Può ottenere, per esempio, l'orario ridotto (con riduzione parziale dello stipendio).

Viene riconosciuto il diritto a mantenere il posto fino a quando il miglioramento delle sue condizioni consentirà di riprendere il normale orario di lavoro, con diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per svolgere mansioni analoghe a quelle oggetto del rapporto a tempo parziale. Anche

i familiari hanno priorità nel chiedere il passaggio dal tempo pieno al part-time.

Condizione per ottenere queste facilitazioni è l'accertamento da parte della Commissione Medica delle ASL sulla sua salute.

Telelavoro. Se il malato di cancro desidera continuare a lavorare durante la terapia ma senza recarsi in ufficio può chiedere di farlo da casa. Il lavoratore può rifiutare la richiesta di telelavoro da parte del datore di lavoro senza subire conseguenze.

Per chi lavora nel pubblico impiego, da parte del Ministero c'è, a questo proposito, una specifica segnalazione di opportunità di aderire ad eventuali richieste di telelavoro.

Assenze per malattia. Non c'è una normativa organica che regoli la materia, ma alcuni contratti nazionali di lavoro e circolari ministeriali prevedono alcune disposizioni a tutela del lavoratore malato affetto da patologie gravi e invalidanti.

Indennità di malattia. Il lavoratore ha diritto di assentarsi per il periodo necessario alle terapie fino alla guarigione e di conservare per un certo tempo il posto, ricevendo un'indennità commisurata alla retribuzione a carico del datore di lavoro, se previsto, o un'indennità di malattia a carico dell'INPS. Non si interrompe l'anzianità di servizio.

Rapporto di lavoro privato. L'indennità di malattia è pagata nei primi tre giorni dall'inizio della malattia dal datore di lavoro, mentre dal quarto giorno e per 180 giorni è a carico dell'Inps.

Pubblico impiego. Il dipendente assente per malattia conserva il posto di lavoro per 18 mesi nel triennio. In casi particolarmente gravi per altri 18 mesi, ma si viene privati della retribuzione.

Il trattamento economico gradualmente scende:

- Retribuzione intera fino al 9° mese compreso



- 90% della retribuzione dal 10° al 12° mese di assenza
- 50% della retribuzione dal 13° al 18° mese, termine ultimo per la conservazione del posto.

Se le terapie antitumorali hanno cadenza ciclica il medico curante può rilasciare un certificato unico qualificandole l'una la ricaduta dell'altra.

Il certificato di malattia viene inviato dal medico entro 24 ore dalla visita per via telematica direttamente all'Inps, e una copia cartacea del certificato può essere rilasciata al lavoratore. Fanno eccezione alla trasmissione telematica alcune categorie di lavoratori come le Forze Armate, i Vigili del Fuoco e la Polizia.

La reperibilità. Il lavoratore assente per malattia deve essere reperibile per eventuali visite fiscali dei medici INPS o ASL secondo le seguenti fasce per categoria.

- Dipendenti pubblici: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 festivi compresi
- Dipendenti privati: dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 festivi compresi

In caso di assenza, il medico lascia nella casella postale un avviso di convocazione alla visita fiscale presso l'ambulatorio ASL. L'inosservanza comporta sanzioni che possono arrivare al licenziamento.

Per i malati oncologici l'obbligo di reperibilità non è strettamente necessario e, in particolare nel settore pubblico, sono esclusi dall'obbligo di reperibilità i lavoratori con patologie gravi che

richiedono terapie salvavita e a stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Aspettativa non retribuita. I Contratti nazionali di lavoro prevedono spesso la possibilità di conservare il posto di lavoro, ma non la retribuzione, anche in casi che prevedono il superamento del periodo di comporto. L'aspettativa deve però essere chiesta prima che sia superato il periodo di comporto.

Assenze per terapia salvavita. Alcuni Contratti collettivi nazionali del lavoro per il pubblico impiego prevedono che siano escluse dal computo dei giorni di malattia normalmente previsti le assenze per patologie oncologiche e per gli effetti collaterali delle terapie.

Permessi e congedi lavorativi. I lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari che li assistono possono usufruire di particolari agevolazioni:

Permessi lavorativi:

- per il lavoratore con disabilità a scelta permesso di 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili;
- per il familiare 3 giorni mensili se la persona da assistere non è ricoverata a tempo pieno, salvo eccezioni. Ci deve essere un unico familiare referente, ma questi può assistere più persone con handicap grave. Egli può assistere anche un familiare che viva lontano dal suo luogo di residenza; per i lavoratori a tempo parziale i permessi sono ridotti in misure proporzionale.

- Permessi per eventi e cause particolari: il lavoratore ha diritto a un permesso retribuito di 3 giorni all'anno per decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente di secondo grado convivente o del convivente

Congedo per cure degli invalidi

Con un'invalidità superiore al 50% si ha diritto a 30 giorni all'anno di congedo retribuito per cure mediche relative all'invalidità. Ma i giorni si sommano ai giorni di malattia previsti dal Contratto e pertanto non vanno computati ai fini del periodo di comporto

Congedo straordinario biennale retribuito

Il coniuge di malato con handicap grave può fruire di un congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionale, massimo di 2 anni. Se decede il coniuge analogo diritto è riconosciuto al figlio o a fratelli conviventi. Se l'assistito è ricoverato a tempo pieno deve esserci una richiesta di presenza da parte dei sanitari. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ma non si maturano ferie, tredicesima né Tfr.

Lavoratori autonomi e liberi professionisti

Commercianti, artigiani e free lance se costretti a sospendere il lavoro temporaneamente hanno diritto all'indennità di malattia per circa due mesi l'anno ed eventualmente all'indennità di degenza ospedaliera. Per i liberi professionisti valgono le regole delle rispettive casse di previdenza

Pensionamento anticipato

Il lavoratore cui sia stata riconosciuta un'invalidità civile superiore al 74% ha diritto, a partire dalla data di riconoscimento dell'invalidità, a 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio prestato come invalido, fino a un massimo di 5 anni di contribuzione figurativa.

La pensione di inabilità: il lavoratore dipendente, autonomo o parasubordinato iscritto all'INPS, per averne diritto deve essere affetto da infermità fisica e mentale tale da non poter svolgere assolutamente alcuna attività lavorativa. Gli altri requisiti sono quelli previsti per l'assegno di invalidità.

- La pensione di inabilità è reversibile ai superstiti ed è incompatibile con l'attività lavorativa.
- È erogata per 13 mensilità all'anno.



L'Assegno mensile per l'assistenza personale continuativa ai pensionati per inabilità.

Il lavoratore assicurato INPS che ha ottenuto la pensione per invalidità totale ha diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (526,26 euro mensili):

- se non è in grado di camminare da solo;
- se ha bisogno di assistenza continua per le normali attività quo-

tidiane come mangiare, vestirsi, igiene personale.

Altri benefici e tutele

Il malato che non sia in grado, anche temporaneamente, di curare i propri interessi può, con atto notarile, conferire a una persona di fiducia la rappresentanza dei propri interessi (**procura generale**) o di un solo atto (**procura speciale**) Può altrimenti ottenere un **ammi-**

nistratore di sostegno (mediante domanda al giudice tutelare) che lo aiuti a curare il proprio patrimonio risolvendo problemi concreti, ma che non si sostituisce alla persona come nei casi precedenti.

Contrassegno di libera circolazione. Può essere chiesto in caso di grave difficoltà motoria

Agevolazioni fiscali. Le principali sono la detrazione delle spese mediche nella misura del 19% . Altre agevolazioni possono essere varate col cambiare della normativa fiscale.

È stata fatta tanta strada negli ultimi vent'anni e ne resta ancora molta per rendere la vita del paziente e dei suoi familiari meno gravosa.

La nostra Associazione è a disposizione per ricevere le vostre segnalazioni in modo da migliorare ulteriormente le facilitazioni. ■

** Il volume "I diritti del malato di cancro" di Aimac è scaricabile da www.aimac.it*

Ricorda che Europa Uomo ha bisogno di te

QUOTE ASSOCIATIVE

Ogni associato deve essere in regola con il versamento della quota associativa annuale (a partire da 10 euro) che deve essere eseguito dal mese di gennaio a favore di: "Europa Uomo Italia Onlus, viale Beatrice d'Este 37, 20122 Milano" con causale: "Quota Associativa + anno".

CONTRIBUTI

L'associazione Europa Uomo Italia è Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale (Onlus), iscritta all'Anagrafe Unica delle Onlus.

Pertanto, ogni erogazione liberale in suo favore è, alternativamente:

- detraibile dall'imposta lorda ai fini IRPEF per un importo pari al 19% dell'erogazione liberale effettuata, sino a un valore massimo di euro 2.065,83 art. 15, lettera i-ter del D.P.R. 917/1986);

- deducibile dal reddito dichiarato fino al 10% del reddito dichiarato stesso e comunque fino a 70.000,00 euro, ai sensi dell'art. 14, Legge 80/2005.

Il contributo deve essere versato a favore di: "Europa Uomo Italia Onlus, viale Beatrice D'Este 37, 20122 Milano", con causale: "Contributo".

5 PER MILLE

Con il 5 per mille sostenere le nostre attività non ti costa nulla.

Cerca nella tua dichiarazione dei redditi la parte riservata alla scelta per la destinazione del 5 per mille dell'Irpef e nel riquadro dedicato "al sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni riconosciute, ecc." apponi la tua firma e scrivi il nostro numero di codice fiscale:

9 7 3 1 6 2 6 0 1 5 3

SCEGLI TU COME FARE I VERSAMENTI

1) con bollettino di versamento sul c/c postale n. 52 73 96 12 (il bollettino è inserito al centro di questa rivista)

2) con bonifico bancario sul c/c postale n. 52 73 96 12
ABI: 07601 – CAB: 01600
CIN: S
IBAN: IT16 S07601 01600 000052739612

3) con bonifico bancario sul c/c Banca Prossima n. 1 0 0 0 / 1 6 2 7
ABI: 03359 – CAB: 01600
CIN: N
IBAN: IT84 N033 5901 6001 0000 0001 627